



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013

Art. 2 (Allegato E Parte II)

1. Salvo che le parti convengano diversamente, la commissione di conciliazione e' composta da tre membri, uno dei quali e' designato da ciascuna parte in causa, mentre il presidente e' scelto di comune accordo dai suddetti membri. 2. Nel caso di controversia tra piu' di due parti, le parti portatrici dello stesso interesse designano di comune accordo i propri membri della commissione.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Partizione	Allegato E Parte II
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-134-2020/allegato-e-parte-ii-art-2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it